

Bruxelles, 15 gennaio 2026
(OR. en)

5406/26

**Fascicolo interistituzionale:
2026/0017 (NLE)**

**INDEF 12
POLMIL 19
COPS 22
ECOFIN 43
FIN 67
UEM 23
FISC 15
COMPET 58
MAP 11
IND 35**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	15 gennaio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2026) 25 final
----------------	--------------------

Oggetto:	Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa alla messa a disposizione della Bulgaria dell'assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2025/1106
----------	---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 25 final.

All.: COM(2026) 25 final



Bruxelles, 15.1.2026
COM(2026) 25 final

2026/0017 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla messa a disposizione della Bulgaria dell'assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2025/1106

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla messa a disposizione della Bulgaria dell'assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2025/1106

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio, del 27 maggio 2025, che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa¹, in particolare l'articolo 8, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha pubblicato un invito a manifestare interesse rivolto agli Stati membri che desiderino ricevere assistenza finanziaria a titolo dello strumento di azione per la sicurezza dell'Europa mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa ("strumento SAFE"), chiedendo loro di fornire un importo indicativo massimo e minimo dei prestiti. Al 29 agosto 2025 19 Stati membri avevano manifestato interesse a ottenere assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2025/1106.
- (2) Il 9 settembre 2025 la Commissione ha notificato agli Stati membri richiedenti la ripartizione provvisoria degli importi dei prestiti per Stato membro.
- (3) Il 27 novembre 2025 la Bulgaria ha presentato una richiesta di assistenza finanziaria ("richiesta") a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2025/1106, corredata di un piano di investimenti nell'industria europea della difesa ("piano").
- (4) La Commissione ha valutato la richiesta alla luce delle condizioni stabilite nel regolamento (UE) 2025/1106.
- (5) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) 2025/1106, il piano era debitamente motivato e giustificato e comprendeva una descrizione dei prodotti per la difesa e degli altri prodotti a scopi di difesa.
- (6) La Commissione ha constatato che la richiesta soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2025/1106 per l'utilizzo dello strumento SAFE. In particolare essa garantisce che le attività, le spese e le misure che riguardano prodotti per la difesa o altri prodotti a scopi di difesa siano attuate mediante appalti comuni o appalti unici. Tali attività, spese e misure hanno inoltre l'obiettivo di accelerare l'adeguamento dell'industria della difesa alle trasformazioni strutturali e/o di migliorare la tempestiva disponibilità di prodotti per la difesa e/o di garantire l'interoperabilità e l'intercambiabilità in tutta l'Unione.

¹ Regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio, del 27 maggio 2025, che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa (GU L, 2025/1106, 28.5.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1106/oj>).

- (7) La Commissione ha inoltre constatato che la richiesta comprende una descrizione delle misure programmate per garantire il rispetto dell'articolo 16 e delle norme in materia di appalti del regolamento (UE) 2025/1106, compresa l'indicazione delle modalità con cui garantire tale rispetto.
- (8) Di conseguenza, conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2025/1106, la Commissione è in grado di confermare che la richiesta soddisfa le condizioni stabilite in tale regolamento.
- (9) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2025/1106, la Commissione ha preso in considerazione le esigenze di finanziamento esistenti e previste della Bulgaria, nonché le richieste di assistenza finanziaria a norma di tale regolamento che altri Stati membri hanno già presentato o previsto di presentare, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza.
- (10) La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicati l'obbligo e l'esito di eventuali procedure a norma del regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio² e del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio³.
- (11) La presente decisione lascia impregiudicate le pertinenti norme adottate in conformità dell'articolo 322 TFUE, in particolare il regolamento finanziario e il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴. In linea con l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento SAFE, l'accordo di prestito dovrebbe stabilire tutte le opportune misure necessarie per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La richiesta di assistenza finanziaria a titolo dello strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa presentata dalla Bulgaria il 27 novembre 2025 soddisfa le condizioni di cui al regolamento (UE) 2025/1106, in particolare quelle di cui all'articolo 4, all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 16.

Articolo 2

1. L'Unione mette a disposizione della Bulgaria un prestito dell'importo massimo di 3 261 700 000,00 EUR.

² Regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (GU L, 2024/1263, 30.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1263/oj>).

³ Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1467/oj>).

⁴ Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024) e regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1).

2. L'Unione mette a disposizione della Bulgaria il sostegno sotto forma di prestito. Essa mette a disposizione un importo di 489 255 000,00 EUR a titolo di prefinanziamento.

Articolo 3

La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*